

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 6-4654

**Legge 21/2001, art. 6, comma 3.L.R. 3/2010, art. 19, comma 5. Programmazione interventi di manutenzione straordinaria ambito territoriale ATC Piemonte Centrale. Autorizzazione utilizzo importo complessivo di euro 3.146.206,77 per n. 4 interventi localizzati nei Comuni di Torino e provincia (PI n. 9330), Torino, Quartiere Falchera Nuova (PI n. 9331), Torino, Area Villaretto (PI n. 9332), Foglizzo (TO) (PI n.9333).**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 *“Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977”*;

per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso le Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, gli uffici regionali della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/2001 hanno richiamato i criteri da rispettare per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001, stabilendo che la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall'ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

la Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che occorre fare riferimento all'iter amministrativo vigente per quanto concerne le richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, e dunque alle procedure oggi disciplinate dal Regolamento n. 4/R/2013 *“Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3”*.

Premesso inoltre che:

Regione Piemonte con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato le norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica annualmente incassati dall'ente gestore;

per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9;

il suddetto Regolamento n. 5/R è stato approvato da parte della Giunta Regionale in data 29 marzo 2019 ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 14S1 del 4/4/2019;

l'art. 9, comma 1, del citato Regolamento, stabilisce che la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale di cui trattasi, incassati annualmente da ogni ente gestore, eccedente i costi generali di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, che rimane nella disponibilità dell'ente gestore, non può essere inferiore a un importo annuo per ciascun alloggio gestito, stabilito dalla Direzione regionale competente con proprio provvedimento;

è stata data attuazione a tale previsione regolamentare con Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 14 ottobre 2020 del Settore Politiche di Welfare abitativo, Direzione regionale Sanità e Welfare.

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare:

- risultano essere state presentate con note Prot. n. 9589 del 20/02/2020, n. 35925 del 14/07/2020, n. 46219 del 2/09/2020 e n. 2122 del 19/01/2021 e n. 72708 del 31/12/2021 al Settore regionale Politiche di Welfare abitativo, Direzione regionale. Sanità e Welfare da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale n. 5 richieste di autorizzazione inerenti alloggi localizzati nell'ambito territoriale di competenza della medesima ATC e localizzati nella provincia di Torino, relative ad interventi di manutenzione straordinaria a valere sulle risorse di cui all'art. 6, comma 3, Legge 21/2001 qui di seguito meglio dettagliate:

A) Interventi nel Comune di Torino e nei Comuni di Alpignano, Venaria e Collegno , su immobili vari, in gestione all'ATC Piemonte Centrale;

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte Centrale n. 102 del 10/10/2019

parere STD n. 507 del 22/01/2020

QTE SM

Importo da autorizzare: euro 1.150.000,00

Tipologia: manutenzione straordinaria diffusa, come da localizzazione di cui all'elenco trasmesso con nota Prot. n. 62121 del 10/11/2021.

B) Interventi nel Comune di Torino, quartiere Falchera Nuova case basse, su immobili vari, in gestione all'ATC Piemonte Centrale;

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte Centrale n. 10 del 25/01/2018

parere STD n. 533 del 8/07/2020

QTE SM

Importo da autorizzare: euro 476.039,15

Tipologia: manutenzione straordinaria per sostituzione serramenti esterni

C) Interventi nel Comune di Torino , recupero urbanistico Area Villaretto;

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte Centrale n. 10 del 25/01/2018

parere STD n. 527 del 3/07/2020

QTE SM

Importo da autorizzare: euro 1.466.109,24

Tipologia: recupero urbanistico

D) Interventi nel Comune di Foglizzo (TO) , su immobili vari, in gestione all'ATC Piemonte Centrale;

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC Piemonte Centrale n. 31 del 20/05/2020

parere STD n. 548 del 27/11/2020

QTE SM

Importo da autorizzare: euro 54.058,38

Tipologia: ripristino copertura e opere accessorie edifici di proprietà comunale

-la documentazione trasmessa dall'ATC del Piemonte Centrale in relazione agli interventi sopra indicati, comprensiva dei pareri favorevoli espressi dalla Struttura Tecnica Decentrata (STD), risulta coerente sia con i criteri regionali di cui alla nota Prot. 3587/18 del 20/04/2001 sopra citata sia con quanto previsto dal Regolamento n. 4/R/2013 sui programmi di edilizia sociale sovvenzionata;

- le richieste di autorizzazione formulate dall'ATC del Piemonte Centrale attengono alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, Legge 21/2001 e la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero interventi di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

- è stata verificata dal Settore Politiche di Welfare Abitativo la consistenza delle giacenze dei fondi ex art. 25 della Legge 513/1977 depositati presso l'ATC Piemonte centrale;

- risulta pertanto possibile autorizzare l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale all'utilizzo complessivo dell'importo di euro 3.146.206,77 per gli interventi sopra indicati a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa e attribuire a tali interventi il numero identificativo di programma "PI" come segue:

A) Interventi nel Comune di Torino e nei Comuni di Alpignano, Venaria e Collegno: numero PI 9330;

B) Intervento nel Comune di Torino , quartiere Falchera Nuova case basse: numero PI 9331.

C) Intervento nel Comune di Torino ,recupero urbanistico Area Villaretto: numero PI 9332;

D) Intervento nel Comune di Foglizzo (TO): numero PI 9333.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra,di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 21/2001 e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 3/2010, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale all'utilizzo complessivo dell'importo di euro 3.146.206,77 per gli interventi sopra indicati a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa.

Visto l'art. 25, comma 3, lettera b), Legge n. 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, Legge n. 21/2001;

visto l'art. 19, comma 5, L.R. n. 3/2010;

visto il Regolamento n. 5/R del 29/3/2019, art. 9;

visto il Regolamento n. 4/R/2013 e s.m.i.;

richiamato quanto previsto dalla Circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto trattasi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale, derivanti dai rientri previsti dall'art. 25 della L. 513/77.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 21/2001 e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 3/2010, l'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale all'utilizzo complessivo dell'importo di euro 3.146.206,77 per gli interventi sotto indicati a valere sulle disponibilità accantonate e depositate presso l'ATC stessa, per le finalità di seguito individuate:

A) Interventi nel Comune di Torino e nei Comuni di Alpignano, Venaria e Collegno, su immobili vari, in gestione all'ATC Piemonte Centrale, Importo autorizzato euro 1.150.000,00 per manutenzione straordinaria diffusa, numero PI attribuito 9330;

B) Interventi nel Comune di Torino, quartiere Falchera Nuova case basse, su immobili vari, in gestione all'ATC Piemonte Centrale; Importo autorizzato euro 476.039,15 per manutenzione straordinaria, numero PI attribuito 9331;

C) Interventi nel Comune di Torino, recupero urbanistico Area Villaretto; Importo autorizzato euro 1.466.109,24 per recupero urbanistico, numero PI attribuito 9332

D) Interventi nel Comune di Foglizzo (TO), su immobili vari, in gestione all'ATC Piemonte Centrale; Importo autorizzato euro 54.058,38 per ripristino copertura e opere accessorie su edifici di proprietà comunale, numero PI attribuito 9333.

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto trattasi di risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale, derivanti dagli accantonamenti previsti dall'art. 25 della L. 513/77, come risulta dai provvedimenti deliberativi del Consiglio di Amministrazione dell'ATC richiamati in premessa nelle precedenti lettere A), B), C), D).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)